

**Relazione Are Equo Compenso in merito a
Avviso pubblico per il rinnovo dell'Elenco di Avvocati libero professionisti dell'Azienda Ospedaliero
Universitaria di Parma prot. n. 0001949/E 11.9.2020**

L'area Equo Compenso del Coa di Rimini ha provveduto a visionare la Vs. richiesta di diffusione del bando di "Avviso pubblico per il rinnovo dell'elenco di Avvocati libero professionisti dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma", pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" e nella sezione dedicata al "Servizio attività giuridico amministrativa".

A seguito della lettura del "regolamento per la disciplina dei criteri e delle modalità di conferimento degli incarichi di difesa e rappresentanza in giudizio dell'ente a legali esterni" siamo ad effettuare i seguenti rilievi (per il vero non tutti relativi all'equo compenso):

Art. 5 (requisiti per l'iscrizione nell'elenco)

- Viene richiesta l'adesione al Codice di Comportamento aziendale, che non riteniamo applicabile alla figura di Avvocato delineata atteso che, in tale documento al punto 2, si parla tutt'al più di Consulenti (prestazione ben diversa dalla difesa a rappresentanza).

Reputiamo pertanto vessatorio l'obbligo imposto al professionista di documentarsi e rispettare condizioni inconferenti.

Art. 4 (modalità di compilazione e valutazione dei preventivi)

a nostro avviso è vessatorio, atteso che:

- Il punto 1) impone (indicando altresì che è disposto...) al professionista di applicare uno sconto percentuale (senza neppure prevedere un limite) che, in buona sostanza, porterà ad offerte per importi risibili pur di ottenere l'incarico, e ciò tenendo presente anche la riduzione del 50% prevista al punto 2;
- al punto 2) è stabilito che per gli incarichi in materia di responsabilità civile (che verosimilmente dovrebbero essere la parte preponderante) si deve accettare la decurtazione del 50% salvi i criteri di congruità ed equità. Congruità ed equità che, altro punto vessatorio, sono valutati ad insindacabile giudizio dall'Amministrazione.

Art. 7 (liquidazione compenso)

- al punto 4 vane stabilito che "al fine di ricevere il saldo delle competenze e spese, il professionista dovrà presentare copia del procedimento finale del procedimento". Non si specifica se definitivo o meno;
- al punto 5, afferente all'estinzione anticipata (giudizio, rapporto etc.), non si comprende la deroga al preventivo firmato. L'indicazione di criteri quali "attività proficuamente svolta indipendentemente dall'ammontare del preventivo" comporta necessariamente una indebita ulteriore riduzione del compenso. A ciò si aggiunge che con tale locuzione si introduce la pretesa di un'obbligazione di risultato e non di mezzi.

Infine, in nessun articolo viene citata l'ipotesi in cui l'Amministrazione si veda riconoscere (dal Giudice) e recuperi spese di lite superiori al preventivo del proprio Avvocato.

Relativamente a tale aspetto pare esservi la violazione della normativa in materia di Equo compenso se la differenza venisse trattenuta dall'Amministrazione.

Riteniamo che tutte le parti sopra riportate siano in contrasto con la normativa e le finalità della Legge 247/2012.

Per tale ragione questo Consiglio dell'Ordine degli Avvocati invita ad apportare le necessarie modifiche al regolamento in esame per renderlo conforme ai dettami di cui alla L. 247/2012.

Si provvederà a trasmettere segnalazione al "nucleo centrale di monitoraggio della disciplina dell'Equo Compenso" istituito presso il Consiglio Nazionale Forense, per le opportune determinazioni.